

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3225

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE LUCA, LOTTI, CECCANTI, BAZOLI, UBALDO PAGANO, NAVARRA,
LACARRA, TOPO, MICELI, BOCCIA**

Modifiche all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci

Presentata il 23 luglio 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di soffermarsi sull'indennità di funzione dei sindaci e degli amministratori locali discende dalla delicatezza delle loro funzioni.

I sindaci, indipendentemente dalle dimensioni del comune che amministrano, sono il primo referente politico per le comunità, il « volto » della Repubblica nell'esperienza della vita quotidiana delle persone, nella relazione con i luoghi del Paese e nella costruzione dello spazio pubblico più prossimo ai cittadini.

L'Italia deve molto ai sindaci dei suoi 7.904 comuni e, francamente, non si può dire che negli ultimi decenni la Repubblica abbia fatto tutto quel che sarebbe stato necessario per dar atto ai sindaci di un impegno diventato sempre più gravoso e rischioso.

Da oltre un decennio, i tagli lineari alla spesa pubblica hanno colpito le responsabilità istituzionali di prossimità più importanti per la tenuta democratica del Paese: i sindaci. Riquilibrare le loro funzioni primarie per rigenerare socialmente ed economicamente le nostre città non è un costo, bensì un investimento per garantire un futuro alla qualità della nostra democrazia.

Restituire dignità all'esercizio di funzioni tanto strategiche è indispensabile per avviare un vero investimento sulle comunità, essenziale per salvaguardare la coesione sociale del Paese.

Sono i servizi alle persone, i servizi sociali e scolastici per le famiglie e i servizi per le imprese che possono rafforzare il senso di appartenenza e ridurre la distanza tra lo Stato e i cittadini, rafforzando la

partecipazione attiva, nonché l'incontro tra il diritto e il dovere di cittadinanza.

È la responsabilità primaria del sindaco quella più vicina e più virtuosa, più veloce e più solidale che può promuovere un nuovo patto di cittadinanza tra il lavoro e il capitale, tra le famiglie e le imprese. È il sindaco che deve gestire le fragilità sociali e garantire loro una speranza per il loro futuro. È il sindaco che deve indicare i cardini degli investimenti socio-sanitari per rafforzare la medicina territoriale essenziale per garantire a tutti il diritto alla salute, è il sindaco che deve garantire la tenuta sociale ed economica della comunità che deve amministrare.

Qualificare il profilo del sindaco è un investimento per la tenuta democratica, per la qualità della vita delle persone e per la qualità dello sviluppo economico.

L'amministrazione di una comunità si caratterizza per una fisiologica e naturale trasversalità che spesso non tiene conto delle diverse posizioni politiche e tocca i molti ambiti della vita dei cittadini: dal sostegno alle famiglie alla viabilità pubblica; dal supporto al Terzo settore ai servizi anagrafici, all'organizzazione e alla promozione di momenti di svago e di cultura; dalla sicurezza pubblica agli asili nido e alla tutela ambientale. Il lavoro del sindaco e dell'amministrazione comunale deve, quindi, misurarsi con tematiche molto distanti tra loro, che assumono ampiezza e complessità diverse anche a seconda delle dimensioni del comune o della sua collocazione geografica.

Le esigenze di una grande metropoli non sono, evidentemente, le stesse di un piccolo comune, ma neanche quelle di un piccolo comune in una cintura urbana, sulla costa, nelle aree interne o montane, o su un'isola sono, allo stesso modo, identiche tra loro.

Al centro di questa complessità, sempre crescente, c'è la figura del sindaco, vertice politico e amministrativo di una comunità, che deve saper intrecciare le istanze di vita all'indirizzo politico e alla salvaguardia della legalità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

La relazione diretta e costante con persone e con luoghi è la cifra quotidiana del lavoro dei sindaci.

Alla delicatezza del ruolo del sindaco corrispondono, dunque, i caratteri specifici che assume la sua legittimazione politica, la quale affonda le proprie radici nell'elezione diretta e, dunque, nel legame forte tra il sindaco e la comunità che amministra.

Da questo nasce una forte responsabilità politica verso la comunità, che rende ancora più delicate le funzioni che il sindaco esercita.

A tutto questo non corrispondono, da parte dell'ordinamento giuridico, una protezione e una tutela adeguate della figura del sindaco che, anzi, si trova molto spesso a essere penalizzato dall'impatto di norme che hanno allargato notevolmente l'area della sua responsabilità giuridica per atti posti in essere dalle amministrazioni o per fatti e circostanze in qualsiasi modo anche solo indirettamente collegabili dalle loro politiche. La migliore delimitazione dei campi rispettivi e diversi della responsabilità giuridica e della responsabilità politica dei sindaci (da realizzare al più presto con appositi provvedimenti legislativi) servirà a rendere più agevole il loro lavoro per tutto quanto attiene direttamente alla vita delle persone.

Ed è proprio un intervento sul trattamento economico dei sindaci e degli amministratori locali che renderebbe giustizia a una grave trascuratezza dello Stato e metterebbe in evidenza il valore che la Repubblica riconosce ai suoi sindaci: un riconoscimento meritato e dovuto.

Rispetto all'attuale disciplina del trattamento economico — assolutamente sottodimensionata rispetto al reale impatto delle funzioni esercitate sia sul lavoro quotidiano del sindaco, sia sulla sua responsabilità giuridica e politica, sia, infine, sulla concreta esperienza di vita della comunità — un incremento ragionevole delle indennità spettanti ai sindaci, che l'articolo 1 della presente proposta di legge definisce nelle diverse misure, potrebbe senza dubbio contribuire, anzitutto, a riconoscere la specifica dignità del lavoro del sindaco, ma

anche a remunerare gli oneri che, in termini di responsabilità, tale lavoro inevitabilmente implica.

Ne guadagnerebbe la stessa qualità della vita democratica se è vero, come è vero, che

l'indennità attribuita alle cariche elettive rappresenta, classicamente, una garanzia di indipendenza dell'eletto e assicura l'eguaglianza piena nell'accesso alle cariche medesime.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci)

1. All'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono premessi i seguenti:

«01. L'indennità di funzione dei sindaci metropolitani è pari al trattamento economico complessivo dei presidenti delle giunte regionali.

02. L'indennità di funzione dei sindaci:

a) dei comuni capoluogo di regione è pari al 90 per cento del trattamento economico complessivo dei presidenti delle giunte regionali;

b) dei comuni capoluogo di provincia è pari al 90 per cento del trattamento economico complessivo dei consiglieri regionali;

c) dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti è pari all'80 per cento del trattamento economico complessivo dei consiglieri regionali;

d) dei comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti è pari al 70 per cento del trattamento economico complessivo dei consiglieri regionali;

e) dei comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti è pari al 60 per cento del trattamento economico complessivo dei consiglieri regionali;

f) dei comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti è pari al 50 per

cento del trattamento economico complessivo dei consiglieri regionali;

g) dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti è pari al 40 per cento del trattamento economico complessivo dei consiglieri regionali;

h) dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti è pari al 35 per cento del trattamento economico complessivo dei consiglieri regionali;

i) dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti è pari al 30 per cento del trattamento economico complessivo dei consiglieri regionali;

l) dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti è pari al 25 per cento del trattamento economico complessivo dei consiglieri regionali;

m) dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è pari al 25 per cento del trattamento economico complessivo dei consiglieri regionali »;

b) al comma 1, le parole: « il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano » sono sostituite dalle seguenti: « il presidente della provincia ».

2. Ai fini della definizione delle indennità di cui ai commi 01 e 02 dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotti dal comma 1 del presente articolo, il trattamento economico complessivo dei presidenti delle giunte regionali e dei consiglieri regionali è pari a quello stabilito ai sensi della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 30 ottobre 2012, repertorio atti n. 215/CSR.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 220 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

mento del fondo di riserva per le spese
impreviste di cui all'articolo 28 della legge
31 dicembre 2009, n. 196.

PAGINA BIANCA



18PDL0156750